

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 09/12/2002, n. 19 “*Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia*” - **ART. 7.**

Publicata nel B.U. Puglia 9 dicembre 2002, n. 156.

(...)

Art. 7

Segretario generale.

1. Il Segretario generale, con l'ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:
 - a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
 - b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;
 - c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
 - d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto di tale organo nei limiti delle funzioni attribuitegli dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;
 - e) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio, per l'esercizio del potere di vigilanza e in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo;
 - f) dirige la Segreteria tecnica operativa;
 - g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del Comitato istituzionale.
2. Il Segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l'incarico è stato conferito. Rimane in carica, fino alla nomina del Segretario generale, per non più di sei mesi, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dal Comitato Istituzionale, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 253/1990. L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso, a cura del Comitato istituzionale, alle Giunte regionali interessate.

4. Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico, cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.

(...)